

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388

LOTTO 1 - CIG 83320923D5

LOTTO 2 - CIG 83320977F4

LOTTO 3 - CIG 8332104DB9

LOTTO 5 - CIG 83321167A2

LOTTO 7 - CIG 8332122C94

LOTTO 9 - CIG 8332130331

LOTTO 10 - CIG 8332142D15

LOTTO 11 - CIG 8332145F8E

LOTTO 12 - CIG 8332152558

TRA

Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 05359681003, REA 878407 di Roma, C.F. e P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing. Cristiano Cannarsa, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del 14/10/2020 (nel seguito per brevità anche “**Consip S.p.A.**”)

E

Hera Comm S.p.A., sede legale in Imola (BO) Via Molino Rosso, 8 capitale sociale Euro 53.595.898,95 =, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al n. 02221101203, codice fiscale n. 02221101203, partita IVA “Gruppo Hera” 03819031208, domiciliata ai fini del presente atto in Imola Via Molino Rosso, 8, in persona del Procuratore Speciale Pietro Poggi e legale rappresentante, giusta poteri allo stesso conferiti da dall’Amministratore Delegato Ing. Cristian Fabbri in data 10 novembre 2020 (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**” o “**Impresa**”);

PREMESSO

- a) che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “**Ministero**”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all’articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;
- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero



ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di *"Information Technology"*;

- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 13 febbraio 2020 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
- d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, e di dare esecuzione ai contratti di fornitura;
- f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
- g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione di forniture di gas naturale dei servizi connessi, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 12 Lotti geografici ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 85 del 24/07/2020 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S 139 del 21/07/2020;
- h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti della procedura di cui sopra, a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad erogare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire i contratti attuativi, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;



- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse:
- i) le garanzie definitive rilasciate in favore della Consip S.p.A. dalla:
- Unione di Banche Italiane S.p.A. ed avente n. 12287/101 per un importo di Euro 235.500,00 = (duecentotrentacinquemilacinquecento/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione per il Lotto 1;
 - Unione di Banche Italiane S.p.A. ed avente n. 12287/104 per un importo di Euro 307.000,00 = (trecentosettemila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione per il Lotto 2;
 - Unione di Banche Italiane S.p.A. ed avente n. 12287/107 per un importo di Euro 277.000,00 = (duecentosettantasettemila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione per il Lotto 3;
 - Unione di Banche Italiane S.p.A. ed avente n. 12287/110 per un importo di Euro 181.000,00 = (centoottantunomila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione per il Lotto 5;
 - Unione di Banche Italiane S.p.A. ed avente n. 12287/113 per un importo di Euro 273.000,00 = (duecentosettantatremila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione per il Lotto 7;
 - Unione di Banche Italiane S.p.A. ed avente n. 12287/116 per un importo di Euro 174.000,00 = (centosettantaquattromila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione per il Lotto 9;
 - Unione di Banche Italiane S.p.A. ed avente n. 12287/119 per un importo di Euro 67.500,00 = (sessantasettemilacinquecento/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione per il Lotto 10;
 - Unione di Banche Italiane S.p.A. ed avente n. 12287/122 per un importo di Euro 80.000,00 = (ottantamila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione per il Lotto 11;
 - Unione di Banche Italiane S.p.A. ed avente n. 12287/125 per un importo di Euro 88.500,00 = (ottantottomilacinquecento/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione per il Lotto 12;
- ii) le garanzie definitive rilasciate alla Consip S.p.A. in favore delle Amministrazioni dalla:
- Unione di Banche Italiane S.p.A. ed avente n. 12287/102 per un importo di Euro 1.102.500,00 = (unmilionecentoduemilacinquecento/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi per il Lotto 1;
 - Unione di Banche Italiane S.p.A. ed avente n. 12287/105 per un importo di Euro 1.437.500,00 = (unmilionequattrocentotrentasettemilacinquecento/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi per il Lotto 2;



- Unione di Banche Italiane S.p.A. ed avente n. 12287/108 per un importo di Euro 1.297.500,00 = (unmilione duecentonovantasettemilacinquecento/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi per il Lotto 3;
- Unione di Banche Italiane S.p.A. ed avente n. 12287/111 per un importo di Euro 848.500,00 = (ottocento quarantottomilacinquecento/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi per il Lotto 5;
- Unione di Banche Italiane S.p.A. ed avente n. 12287/114 per un importo di Euro 1.277.500,00 = (unmilione duecentosettantasettemilacinquecento/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi per il Lotto 7;
- Unione di Banche Italiane S.p.A. ed avente n. 12287/117 per un importo di Euro 814.000,00 = (ottocento quattordicimila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi per il Lotto 9;
- Unione di Banche Italiane S.p.A. ed avente n. 12287/120 per un importo di Euro 315.500,00 = (trecentoquindicimilacinquecento/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi per il Lotto 10;
- Unione di Banche Italiane S.p.A. ed avente n. 12287/123 per un importo di Euro 375.500,00 = (trecentosettantacinquemilacinquecento/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi per il Lotto 11;
- Unione di Banche Italiane S.p.A. ed avente n. 12287/126 per un importo di Euro 414.000,00 = (quattrocento quattordicimila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi per il Lotto 12;

iii) le garanzie rilasciate dalla:

- Unione di Banche Italiane S.p.A. ed avente n. 12287/103 per un importo pari ad Euro 9.200,00 = (novemiladuecento/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive per il Lotto 1;
- Unione di Banche Italiane S.p.A. ed avente n. 12287/106 per un importo pari ad Euro 8.050,00 = (ottomilacinquanta/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive per il Lotto 2;
- Unione di Banche Italiane S.p.A. ed avente n. 12287/109 per un importo pari ad Euro 8.050,00 = (ottomilacinquanta/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive per il Lotto 3;
- Unione di Banche Italiane S.p.A. ed avente n. 12287/112 per un importo pari ad Euro 9.050,00 = (novemilacinquanta/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive per il Lotto 5;
- Unione di Banche Italiane S.p.A. ed avente n. 12287/115 per un importo pari ad Euro 8.050,00 = (ottomilacinquanta/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive per il Lotto 7;
- Unione di Banche Italiane S.p.A. ed avente n. 12287/118 per un importo pari ad Euro 6.200,00 = (seimiladuecento/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive per il Lotto 9;
- Unione di Banche Italiane S.p.A. ed avente n. 12287/121 per un importo pari ad Euro 2.700,00 = (duemilasettecento/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche



- ispettive per il Lotto 10;
- Unione di Banche Italiane S.p.A. ed avente n. 12287/124 per un importo pari ad Euro 2.700,00 = (duemilasettecento/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive per il Lotto 11;
 - Unione di Banche Italiane S.p.A. ed avente n. 12287/127 per un importo pari ad Euro 1.000,00 = (mille/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive per il Lotto 12;
- k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto attuativo concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti in seguito all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
- m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: *l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico che contiene anche l'Allegato "Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle convenzioni")*, *l'Allegato "B" (Offerta Economica del Fornitore)*, *l'Allegato "C" (Corrispettivi)*, *l'Allegato "D" (Condizioni Generali)*, *l'Allegato "E" (Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte I)*, *l'Allegato "F" (Flusso dati per le commissioni a carico del Fornitore)*, *l'Allegato "G" (chiarimenti resi in fase di gara)*, *l'Allegato "H" (Patto di integrità)*, *l'Allegato "L" (Elenco Cabine Remi (PdC) Lotto 2)*.

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
 - a) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'Allegato "A";
 - b) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "B";
 - c) **Condizioni Generali**: il documento di cui all'Allegato "D";
 - d) **Data di Attivazione della Fornitura**: la data effettiva di inizio di erogazione del gas naturale;
 - e) **Fornitore**: l'impresa risultata aggiudicatario dei Lotti di cui alle premesse e che



conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;

f) Lotto: il territorio geografico delimitato dai confini delle seguenti Regioni:

- Lotto 1: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria;
- Lotto 2: Provincia di Milano;
- Lotto 3: Lombardia esclusa provincia di Milano;
- Lotto 5: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia;
- Lotto 7: Lazio;
- Lotto 9: Campania;
- Lotto 10: Puglia, Basilicata;
- Lotto 11: Calabria, Sicilia;
- Lotto 12: Italia;

all'interno del quale il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali nel limite del Quantitativo Massimo del Lotto oggetto della presente Convenzione;

g) Quantitativo massimo del Lotto: si intende il quantitativo massimo della fornitura di gas naturale e dei servizi connessi - ivi comprese le quote acquistabili dalle Amministrazioni Contraenti di cui al successivo art. 6, commi 7 e 10 - pari a:

- 105.000.000 smc per il Lotto n. 1;
- 135.000.000 smc per il Lotto n. 2;
- 125.000.000 smc per il Lotto n. 3;
- 80.000.000 smc per il Lotto n. 5;
- 120.000.000 smc per il Lotto n. 7;
- 76.000.000 smc per il Lotto n. 9;
- 30.000.000 smc per il Lotto n. 10;
- 35.000.000 smc per il Lotto n. 11;
- 40.000.000 smc per il Lotto n. 12;

h) Organismo di Ispezione (o Ente Terzo): il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 che effettua le verifiche ispettive.

i) Punto di Consegna (PdC): il punto coincidente con il punto di riconsegna della rete di trasporto, dove viene reso disponibile all'impresa distributrice/cliente finale il gas naturale;

j) Punto di Riconsegna (PdR): il punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto del cliente finale, dove l'impresa di distribuzione riconsegna il gas naturale per la fornitura all'Amministrazione;

k) TIVG: è l'Allegato A della deliberazione ARERA ARG/gas 64/09 e s.m.i. "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e di gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG)".

2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:

a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;



- b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
 3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
 4. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

ARTICOLO 4

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura di gas naturale, a Prezzo Fisso o a Prezzo Variabile, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di *"Information Technology"*.
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a fornire gas naturale ed i servizi connessi di cui al precedente comma, tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo del Lotto pari a: **105.000.000** smc per il **Lotto n. 1**; **135.000.000** smc per il **Lotto n. 2**; **125.000.000** smc per il **Lotto n. 3**; **80.000.000** smc per il **Lotto n. 5**; **120.000.000** smc per il **Lotto n. 7**; **76.000.000** smc per il **Lotto n. 9**; **30.000.000** smc per il **Lotto n. 10**; **35.000.000** smc per il **Lotto n. 11** e **40.000.000** smc per il **Lotto n. 12**.
3. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna i) ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all'Allegato E; ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture oggetto della presente Convenzione.
4. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all'Allegato E.
5. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la



Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.

6. Qualora prima della scadenza del termine della durata della Convenzione, anche eventualmente prorogato, siano esauriti il Quantitativo Massimo e gli incrementi previsti ai sensi del precedente comma, al fine di soddisfare le richieste di adesione alla presente Convenzione, Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore alle stesse condizioni, nel periodo di efficacia della medesima, l'aumento delle prestazioni contrattuali di un quantitativo aggiuntivo (*plafond*) nel limite del 10% del Quantitativo Massimo del suddetto Lotto.
7. Il Fornitore successivamente all'attivazione dei due quinti e del Plafond di cui di cui ai precedenti commi 5 e 6, qualora un lotto sia in prossimità dell'esaurimento, ha facoltà di aumentare ulteriormente il quantitativo di fornitura del medesimo Lotto (di seguito "Lotto/i Beneficiario/i") utilizzando il/i plafond del/dei lotto/i non esaurito/i (di seguito "Lotto/i Cedente/i"). Il quantitativo verrà prelevato nel limite del 10% del/i predetto/i Lotto/i Cedente/i, a partire da quello che, alla data dell'esercizio di tale facoltà, presenta il rapporto più basso tra il quantitativo complessivo degli Ordinativi di Fornitura accettati ed il Quantitativo massimo del Lotto. La richiesta di attivazione del plafond aggiuntivo viene comunicata preventivamente a mezzo PEC a Consip S.p.A. ed autorizzata da quest'ultima.
8. Consip potrà apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.

ARTICOLO 5

DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 12 mesi a decorrere: per i **Lotti 2, 3 e 12** dal **18/01/2021**, per il **Lotto 5** dal **28/01/2021** e per i **Lotti 1, 7, 9, 10 e 11** dal **10/03/2021**; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo massimo stabilito.
Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.
2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata di n. 12 (dodici) o 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di Attivazione della Fornitura.
3. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, per i soli PdC/PdR per cui è stata acquistata la fornitura a Prezzo Variabile e che sono stati attivati nel primo trimestre di ogni anno, la durata della fornitura sarà valida fino al 31 marzo dell'anno successivo.
4. Con riferimento al comma precedente, limitatamente ai PdC/PdR la cui Data di Attivazione è il 1° gennaio, è facoltà dell'Amministrazione Contraente richiedere al Fornitore una durata della fornitura di 12 o 24 mesi.



ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a:
 - a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;
 - b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell'Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto e distribuzione con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all'attivazione della fornitura;
 - c) garantire che le forniture di gas naturale siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati.
2. Il Fornitore si impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei PdC/PdR che verranno indicati nell'Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e nei relativi Allegati.

Il Fornitore si impegna, a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, entro n. 3 (tre) mesi precedenti la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del relativo Contratto di fornitura invitandola a verificare sul portale www.acquistinretepa.it la presenza di una nuova Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi attiva.
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche eventualmente prorogata), un file - il cui formato verrà concordato tra le Parti -, contenente l'anagrafica completa di tutte le utenze attivate nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni Contraenti e l'indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L'anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie affinché l'attivazione abbia buon fine cioè, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell'Allegato 1 all'Ordinativo di Fornitura - *"Elenco delle utenze"*.
4. Posto che la *lex specialis* di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell'Allegato D - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato D, prendono atto che, in considerazione della natura dell'oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione.
5. A parziale deroga dell'art. 15, comma 4, Allegato D - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalle deliberazioni ARERA n. 302/16, n. 783/17 e 196/2019 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti.
6. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la "Q.tà ordinata" presente nel "Riepilogo Economico" - valorizzata a Sistema dalle PA all'atto della generazione dell'Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell'Allegato 1 all'Ordinativo di Fornitura - *"Elenco delle utenze"* o nell'Allegato 2 - *"Nuovi allacci"*. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi annui stimati dei PdC/PdR per i quali viene dettagliata la richiesta d'attivazione.
7. Il Fornitore s'impegna altresì, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico,



- a fornire il gas naturale alle Amministrazioni che, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, attivano la Fornitura di gas naturale a Prezzo Fisso, fino al raggiungimento di un quantitativo massimo, almeno pari al 50% del Quantitativo Massimo del Lotto.
8. Il Fornitore, al raggiungimento del limite quantitativo (50%) di cui al precedente comma, ha facoltà di non accettare Ordinativi di Fornitura nei quali sia richiesta la Fornitura a Prezzo Fisso ed è obbligato a comunicare a Consip, con PEC, l'esaurimento della disponibilità della fornitura a Prezzo Fisso. Sarà premura della stessa Consip rendere pubblica attraverso il sito www.acquistinretepa.it tale situazione inibendo a Sistema l'acquisto del prodotto a Prezzo Fisso.
9. Il fornitore nel caso decida, successivamente al raggiungimento della suddetta soglia percentuale, di non accettare più ordinativi di fornitura a Prezzo fisso è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui precedente comma.
10. Inoltre il Fornitore s'impegna secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, a fornire il gas naturale alle Amministrazioni che, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, attivano la Fornitura di gas naturale a **Prezzo Variabile a 24 mesi**, fino al raggiungimento di un quantitativo massimo, pari al 25% del Quantitativo Massimo del Lotto.
11. Il Fornitore, al raggiungimento del limite quantitativo (25%) di cui al precedente comma, **è tenuto** a non accettare Ordinativi di Fornitura nei quali sia richiesta la Fornitura a Prezzo Variabile a 24 mesi ed è obbligato a comunicare a Consip, con PEC, l'esaurimento della disponibilità della fornitura a Prezzo Variabile a 24 mesi. Sarà premura della stessa Consip rendere pubblica attraverso il sito www.acquistinretepa.it tale situazione inibendo a Sistema l'acquisto del prodotto a Prezzo Variabile a 24 mesi.
12. Il Fornitore s'impegna a dare esplicita ed intelligibile evidenza della tipologia di fornitura, se a Prezzo Fisso o a Prezzo Variabile, all'interno del documento di fatturazione.
13. Con riferimento al Lotto 12 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a:
- rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d'ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche:
 - a) i Punti di prelievo presenti nell'All. 1 - "*Elenco delle utenze*" (allegato obbligatorio all'ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA;
 - b) siano presenti non meno di 10 PdC/PdR dislocati su di un'area geografica che insista su almeno 4 regione del territorio italiano;
 - c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 400.000 smc;
 - d) emessi da un unico Punto Ordinante;
 - rendere disponibile i seguenti servizi:
 - e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d'utenza,...);
 - f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell'ambito della presente convenzione;
 - g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall'Amministrazione contraente, così come dettagliato all'art. 14 dell'All. A - Capitolato Tecnico;
 - accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell'ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere *b)* e *c)*. In tali casi, qualora l'Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze



contrattuali delle ulteriori utenze all'ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell'ambito del Lotto Italia.

14. Il Fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di nuovi allacci, secondo le tempistiche e le modalità indicate all'art. 12 dell'Allegato A – Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile.
15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all'art. 15 dell'All. A - Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 7

ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
2. Per l'esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare le forniture e, comunque, a svolgere le attività stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
3. Con riferimento al singolo contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità delle forniture oggetto dell'Ordinativo di Fornitura. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni contraenti nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché di quanto previsto dai provvedimenti di attuazione.
4. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 8

SERVIZI CONNESSI

1. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nell'allegato *"Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle Convenzioni"* AL Capitolato Tecnico alla presente Convenzione, l'elaborazione di report specifici, ivi inclusi quelli relativi alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti che dovranno essere in ogni caso prodotti in sede di svincolo della garanzia di cui al successivo art. 11, anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. In particolare, con riferimento al report sulle penali, il Fornitore dovrà, preventivamente allo svincolo, inviare una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, contenente a titolo esemplificativo: numero identificativo dell'ordine, lotto di riferimento, data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione di applicazione della penale, importo della penale, motivazione e indicazione dell'articolo da cui sorge la sanzione. La suddetta dichiarazione dovrà essere inviata anche in assenza di applicazione di penali.



2. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:
 - le Amministrazioni Contraenti;
 - gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di:
 - Data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
 - Data di Attivazione della Fornitura;
 - PdC/PdR;
 - Matricola contatore;
 - Categoria d'uso;
 - Indirizzo di fornitura;
 - Indirizzo di fatturazione;
 - Volume annuo stimato per ciascun PdC/PdR;
 - Importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente;
 - Data termine ultimo contratto attuativo;
 - Data di chiusura invio dati per reportistica data warehouse e flusso dati per le commissioni a carico del fornitore;
 - dati relativi all'andamento economico-finanziario della Convenzione, tra i quali il rapporto tra l'importo delle fatture incassate e il totale fatturato, *unpaid ratio*, sia trimestrale che complessivo e distinto per tipologia di Amministrazione e Lotto.
3. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestati dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti nel documento allegato al Capitolato Tecnico "*Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle convenzioni*".
4. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'indirizzo P.E.C. dprpaconsip@postacert.consip.it, entro 15 giorni dalla scadenza dell'ultimo contratto di fornitura stipulato, la data di cessazione dello stesso, dichiarando contestualmente che non sussistono altri contratti di fornitura, a valere sulla Convenzione, ancora vigenti e/o efficaci, nonché a comunicare la data dell'ultima fattura emessa alla scadenza dell'ultimo contratto di fornitura.

ARTICOLO 9

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura saranno calcolati secondo quanto indicato all'art. 7 del Capitolato Tecnico nonché sulla base di quanto indicato nell'Offerta Economica.
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla "Data di attivazione della Fornitura", di cui al precedente articolo 2 "Definizioni".



3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza mensile e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
4. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, dell'art. 113 bis del Codice e del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. 000105224516, intestato al Fornitore presso Unicredit, Codice IBAN IT49P0200809440000105224516. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni ordinanti all'atto dell'accettazione dell'Ordinativo di fornitura secondo le modalità indicate all'art. 3 delle Condizioni Generali.
5. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
6. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa al contratto attuativo; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari al 20% del valore dell'Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all'articolo 3, comma 11, delle Condizioni Generali e l'Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
7. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti



soggetti di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.

8. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate e dei PdC/PdR ai quali le stesse si riferiscono. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
9. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell'Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
10. Con esclusivo riferimento alle utenze che hanno diritto al servizio di Fornitura di Ultima Istanza (FUI) di cui al TIVG e all'art. 22 del D.Lgs. n. 164/2000, nel caso in cui l'Amministrazione si renda inadempiente nel pagamento del corrispettivo, ai sensi dell'art. 1454 c.c., è facoltà del Fornitore diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni ovvero nel maggior termine e secondo le modalità previsti dalla normativa speciale, decorsi inutilmente i quali il contratto attuativo s'intenderà risolto di diritto. Resta inteso che in nessun caso potrà essere sospesa l'erogazione della fornitura e che il Fornitore dovrà garantire l'effettivo passaggio (switching) delle utenze inadempienti dell'Amministrazione al nuovo esercente senza che si verifichi alcuna interruzione del servizio.
11. Il precedente comma trova applicazione anche per le utenze non aventi diritto al FUI esclusivamente qualora intervengano ulteriori meccanismi regolatori, tali da garantire la continuità del servizio anche dopo l'interruzione della fornitura da parte del Fornitore.
12. In conformità all'art. 39 bis dell'Allegato A alla Deliberazione l'Autorità di Regolazione per Energia reti e Ambiente (ARERA) n. 64/09 e s.m.i., è facoltà del Fornitore, limitatamente ai PdC/PdR delle Amministrazioni Ordinanti in precedenza forniti dall'esercente il Servizio di Default, per un periodo non superiore ai n. 3 (tre) mesi successivi dall'uscita degli stessi dal Servizio di Default, richiedere all'Amministrazione la comprova dell'avvenuto pagamento o dello stanziamento di fondi dedicati al pagamento, delle eventuali fatture oggetto di costituzione in mora. Resta inteso che il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento fondi per l'adempimento del debito pregresso. Resta, comunque, salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.
13. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto, per ogni smc fatturato, lo sconto **S** indicato dal Fornitore nell'Offerta Economica. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all'ultimo mese contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3.
14. Alle Amministrazioni Contraenti che, in alternativa al precedente comma, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura



mediante addebito diretto *Sepa Direct Debit - SDD* verrà riconosciuto, per ogni smc fatturato, lo sconto S indicato dal Fornitore nell'Offerta Economica. Lo sconto verrà riconosciuto previa verifica del Fornitore dell'effettivo pagamento effettuato tramite SDD. Resta inteso che le suddette amministrazioni, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano ad attivare il servizio SDD e, entro la Data di Attivazione della Fornitura, espleteranno le necessarie attività presso il proprio istituto cassiere. Il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto anche nel caso l'Amministrazione contraente richieda l'applicazione dello sconto "S" ed attivi il servizio SDD successivamente alla Data di Attivazione delle Fornitura.

15. A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 9, comma 4 delle Condizioni Generali, per le Forniture a Prezzo Variabile, i corrispettivi verranno aggiornati sulla base di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
16. Le Amministrazioni Contraenti, al fine di consentire la tempestiva e corretta riconciliazione tra pagamenti ed incassi, sono tenute ad inviare al Fornitore, entro 5 (cinque) giorni dall'effettuazione del pagamento, l'elenco delle fatture saldate ed il corrispondente Codice Riferimento Operazione (CRO) di riferimento. Le suddette specifiche di riferimento dovranno essere inoltrate tramite un apposito modello in formato Excel inviato tramite mail, che saranno entrambi resi noti sul portale www.acquistinretepa.it all'attivazione della Convenzione, nella sezione ad essa dedicata.
17. Tutti gli atti di cessione del credito di cui ai commi 10 e 17 dovranno contenere i riferimenti del contratto di fornitura e del/i PdC/PdR, così come definiti alle lettere t), u) art. 2 del Capitolato Tecnico, cui si riferisce l'atto.
18. Nel caso in cui l'Amministrazione si renda inadempiente nel pagamento del corrispettivo, ai sensi dell'art. 1454 c.c., è facoltà del Fornitore diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni ovvero nel maggior termine e secondo le modalità previsti dalla normativa speciale, decorsi inutilmente i quali il contratto attuativo s'intenderà risolto di diritto.
19. Agli Ordinativi di Fornitura non si applica l'anticipazione del prezzo del 20% di cui all'art. 35, comma 18, del Codice, in quanto non ricorrono i presupposti ivi previsti.

ARTICOLO 10

PENALI

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al Distributore Locale, rispetto alla Data di Attivazione della Fornitura indicata nell'Ordinativo di Fornitura, per ciascun PdC/PdR non attivato, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a all'1 per mille del valore della fornitura e comunque fino alla concorrenza della misura massima pari al 10% del valore della fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il valore della fornitura verrà calcolato moltiplicando il quantitativo stimato del/dei singolo/i PdC/PdR per i quali si è verificato il ritardo dell'attivazione della fornitura, per 50 Eurocent/smc.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato



tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate all'articolo 11 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
 - su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
4. In caso di invio delle informazioni di cui all'allegato *"Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle Convenzioni"* oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello di pertinenza, il fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a 1.000,00 € euro per ogni mese di ritardo. Resta inteso che, l'invio con scarti, pari al 100%, come nell'allegato *"Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle Convenzioni"* deve intendersi, ai fini dell'applicazione delle penali di cui sopra, come mancato invio. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena una nuova applicazione delle penali. Rimane fermo altresì, che in caso di scarti inferiori al 100% il fornitore ha l'obbligo di inviare nuovamente le informazioni in formato corretto.
5. In caso di invio delle informazioni richieste ai commi 2 e 3 del successivo articolo 15, oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello di pertinenza, il fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a 1.000 euro per ogni mese di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena una nuova applicazione delle penali. Resta inteso che, l'errata compilazione dei report previsti dai richiamati commi 2 e 3 del seguente articolo 15 deve intendersi, ai fini dell'applicazione delle penali di cui sopra, come mancato invio.
6. In caso di invio della reportistica in ritardo rispetto al termine di cui al precedente articolo 8 comma 1, per cause non imputabili a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, si procederà all'applicazione di una penale pari a 500,00 euro per ogni mese di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo



giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena una nuova applicazione delle penali.

ARTICOLO 11

GARANZIE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della Consip S.p.A. dal Fornitore con la stipula della Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato le seguenti garanzie definitive rilasciate in data 10/11/2020 da:

- Unione di Banche Italiane S.p.A. ed avente n. 12287/101 per un importo di Euro 235.500,00 = (duecentotrentacinquemilacinquecento/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione per il Lotto 1;
- Unione di Banche Italiane S.p.A. ed avente n. 12287/104 per un importo di Euro 307.000,00 = (trecentosettemila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione per il Lotto 2;
- Unione di Banche Italiane S.p.A. ed avente n. 12287/107 per un importo di Euro 277.000,00 = (duecentosettantasettemila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione per il Lotto 3;
- Unione di Banche Italiane S.p.A. ed avente n. 12287/110 per un importo di Euro 181.000,00 = (centoottantunomila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione per il Lotto 5;
- Unione di Banche Italiane S.p.A. ed avente n. 12287/113 per un importo di Euro 273.000,00 = (duecentosettantatremila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione per il Lotto 7;
- Unione di Banche Italiane S.p.A. ed avente n. 12287/116 per un importo di Euro 174.000,00 = (centosettantaquattromila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione per il Lotto 9;
- Unione di Banche Italiane S.p.A. ed avente n. 12287/119 per un importo di Euro 67.500,00 = (sessantasettemilacinquecento/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione per il Lotto 10;
- Unione di Banche Italiane S.p.A. ed avente n. 12287/122 per un importo di Euro 80.000,00 = (ottantamila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione per il Lotto 11;
- Unione di Banche Italiane S.p.A. ed avente n. 12287/125 per un importo di Euro 88.500,00 = (ottantottomilacinquecento/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione per il Lotto 12.

2. La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore con la Convenzione ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, nei confronti della Consip, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell'articolo 12 delle Condizioni Generali, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

In caso di mancata formalizzazione del contratto di fornitura per fatto del Fornitore, Consip si riserva di procedere con la risoluzione della Convenzione e con la conseguente segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

3. La garanzia prestata in favore della Consip S.p.A. opera a far data dalla sottoscrizione della



Convenzione e per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura.

4. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato le seguenti garanzie definitive rilasciate in data 10/11/2020 da:

- Unione di Banche Italiane S.p.A. ed avente n. 12287/102 per un importo di Euro 1.102.500,00 = (unmilione centodue milacinquecento/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi per il Lotto 1;
- Unione di Banche Italiane S.p.A. ed avente n. 12287/105 per un importo di Euro 1.437.500,00 = (unmilione quattrocento trentasette milacinquecento/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi per il Lotto 2;
- Unione di Banche Italiane S.p.A. ed avente n. 12287/108 per un importo di Euro 1.297.500,00 = (unmilione duecento novantasette milacinquecento/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi per il Lotto 3;
- Unione di Banche Italiane S.p.A. ed avente n. 12287/111 per un importo di Euro 848.500,00 = (ottocento quarantotto milacinquecento/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi per il Lotto 5;
- Unione di Banche Italiane S.p.A. ed avente n. 12287/114 per un importo di Euro 1.277.500,00 = (unmilione duecento settantasette milacinquecento/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi per il Lotto 7;
- Unione di Banche Italiane S.p.A. ed avente n. 12287/117 per un importo di Euro 814.000,00 = (ottocento quattordici mila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi per il Lotto 9;
- Unione di Banche Italiane S.p.A. ed avente n. 12287/120 per un importo di Euro 315.500,00 = (trecento quindici milacinquecento/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi per il Lotto 10;
- Unione di Banche Italiane S.p.A. ed avente n. 12287/123 per un importo di Euro 375.500,00 = (trecento settanta cinque milacinquecento/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi per il Lotto 11;
- Unione di Banche Italiane S.p.A. ed avente n. 12287/126 per un importo di Euro 414.000,00 = (quattrocento quattordici mila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi per il Lotto 12

5. La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore con i contratti attuativi nei confronti delle Amministrazioni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali da parte delle stesse e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni, fermo restando quanto previsto nell'articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della



liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei contratti attuativi disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

6. La garanzia prestata in favore delle Amministrazioni decorre dalla data di stipula della Convenzione e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione dell'ultimo contratto attuativo e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato dell'ultimo contratto attuativo, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice). Resta fermo quanto previsto nello schema tipo del DM 31/2018 come derogato dal Disciplinare.
7. Le garanzie di cui ai precedenti commi prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.
8. È onere della singola Amministrazione comunicare alla Consip S.p.A. l'importo delle somme percepite dal Garante.
9. Le garanzie di cui ai commi precedenti sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore, in relazione ai contratti stipulati nell'arco temporale di riferimento, di: (i) documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016; e/o (ii) documentazione comprovante l'avvenuta ricezione del rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui all'articolo 9, comma 10 delle Condizioni Generali. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. La Consip S.p.A. si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.
10. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà consegnare alla Consip S.p.A. un prospetto contenente l'elenco delle Amministrazioni Contraenti con l'ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l'assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. La Consip S.p.A. procederà ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore.
11. Ai fini dello svincolo dell'ammontare residuo delle garanzie (20%), il Fornitore dovrà produrre, in relazione ai rimanenti contratti attuativi: (i) i certificati di verifica di conformità



- o le attestazioni di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione dei contratti attuativi o, in alternativa, quanto richiesto al precedente co. 10 e/o (ii) documentazione comprovante il rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui all'articolo 9, comma 10 delle Condizioni Generali.
12. Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi.
 13. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
 14. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate di cui ai commi precedenti solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
 15. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzioni in data 10/11/2020 rilasciata da:
 - Unione di Banche Italiane S.p.A. ed avente n. 12287/103 per un importo pari ad Euro 9.200,00 = (novemiladuecento/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive per il Lotto 1;
 - Unione di Banche Italiane S.p.A. ed avente n. 12287/106 per un importo pari ad Euro 8.050,00 = (ottomilacinquanta/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive per il Lotto 2;
 - Unione di Banche Italiane S.p.A. ed avente n. 12287/109 per un importo pari ad Euro 8.050,00 = (ottomilacinquanta/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive per il Lotto 3;
 - Unione di Banche Italiane S.p.A. ed avente n. 12287/112 per un importo pari ad Euro 9.050,00 = (novemilacinquanta/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive per il Lotto 5;
 - Unione di Banche Italiane S.p.A. ed avente n. 12287/115 per un importo pari ad Euro 8.050,00 = (ottomilacinquanta/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive per il Lotto 7;
 - Unione di Banche Italiane S.p.A. ed avente n. 12287/118 per un importo pari ad Euro 6.200,00 = (seimiladuecento/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive per il Lotto 9;
 - Unione di Banche Italiane S.p.A. ed avente n. 12287/121 per un importo pari ad Euro 2.700,00 = (duemilasettecento/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive per il Lotto 10;
 - Unione di Banche Italiane S.p.A. ed avente n. 12287/124 per un importo pari ad Euro 2.700,00 = (duemilasettecento/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive per il Lotto 11;
 - Unione di Banche Italiane S.p.A. ed avente n. 12287/127 per un importo pari ad Euro 1.000,00 = (mille/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive per il Lotto 12.
 16. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà



allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

ARTICOLO 12

RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione il mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nei suoi allegati.
2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione nonché potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c ter), del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Costituisce altresì causa di risoluzione l'indisponibilità sopravvenuta per il Fornitore di accesso alla rete di trasporto del Lotto di pertinenza.

ARTICOLO 13

SUBAPPALTO

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 14

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 15

COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari a 0,06 Eurocent per ciascun smc fatturato (0,06 Eurocent/smc), con riferimento agli acquisti effettuati tramite la presente Convenzione dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente
La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi (DAG) del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla



Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 10 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, con l'indicazione del fatturato, al netto dell'IVA, conseguito nel semestre di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *report* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato F "*Flusso dati per le commissioni a carico del fornitore*" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato F "*Flusso dati per le commissioni a carico del fornitore*".

3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture, e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 10, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di luglio il suddetto termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.

Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *report* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato F "*Flusso dati per le commissioni a carico del fornitore*" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al suddetto Allegato F "*Flusso dati per le commissioni a carico del fornitore*".

Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai report specifici relativi sia al semestre che al mese di riferimento dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero o assenza di fatturato.

4. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal termine di ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all'applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.
5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente avente IBAN n. IT3800306903240100000005558.
6. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni Contraenti, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..



7. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
8. La Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi (DAG) del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
9. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
10. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati - controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.

La Consip S.p.A. si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell'ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016. La Consip S.p.A. avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R o via pec dalla Consip S.p.A., per porre fine all'inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la garanzia prestata a proprio beneficio, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.

ARTICOLO 16

CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà



essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli contratti attuativi (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Roma, lì 18/12/2020

CONSIP S.p.A.

Ing. Cristiano Cannarsa

C.F.: CNNCST63B16H501V

Certificatore: Poste Italiane EU Qualified Certificates CA

Validità: dal 19.06.2018 al 18.06.2021

Hera Comm S.p.A.

Sig. Pietro Poggi

C.F.: PGGPTR65R18A944W

Certificatore: InfoCert Spa

Validità: dal 12.09.2018 al 12.09.2021

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Attivazione della fornitura); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 10 (Penali); Articolo 11 (Garanzia); Articolo 12 (Risoluzione); Articolo 15 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive e di conformità); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 17 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 18 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 19 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 20 (Foro competente); Articolo 21 (Trattamento dei dati personali); Articolo 22 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza), Articolo 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari).



Roma, lì 18/12/2020

Hera Comm S.p.A.

Sig. Pietro Poggi

C.F.: PGGPTR65R18A944W

Certificatore: InfoCert Spa

Validità: dal 12.09.2018 al 12.09.2021

Firma digitale: n. 07945211006